

**Disciplinare
sul Sistema dei controlli interni
del Consiglio regionale del Lazio**

(Approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 16)

Sommario

| | |
|--------------------|---|
| Capo I | Disposizioni generali |
| Art. 1 | <i>(Finalità ed ambito di applicazione)</i> |
| Art. 2 | <i>(Tipologie di controllo)</i> |
| Capo II | Controlli di primo livello |
| Sezione I | Controllo preventivo di regolarità amministrativa |
| Art. 3 | <i>(Finalità e oggetto)</i> |
| Art. 4 | <i>(Organizzazione e modalità del controllo)</i> |
| Sezione II | Controllo preventivo di regolarità contabile |
| Art. 5 | <i>(Finalità e oggetto)</i> |
| Art. 6 | <i>(Organizzazione e modalità del controllo)</i> |
| Art. 7 | <i>(Atti di spesa)</i> |
| Art. 8 | <i>(Atti di entrata)</i> |
| Sezione III | Analisi dell'impatto finanziario delle proposte di legge di iniziativa consiliare |
| Art. 9 | <i>(Oggetto)</i> |
| Capo III | Controlli di secondo livello |
| Sezione I | Controllo strategico |
| Art. 10 | <i>(Finalità e oggetto)</i> |
| Art. 11 | <i>(Definizione degli obiettivi strategici)</i> |
| Art. 12 | <i>(Organizzazione e modalità del controllo)</i> |
| Sezione II | Controllo di gestione |
| Art. 13 | <i>(Finalità e oggetto)</i> |
| Art. 14 | <i>(Definizione degli obiettivi operativi)</i> |
| Art. 15 | <i>(Organizzazione e modalità del controllo)</i> |
| Sezione III | Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza |
| Art. 16 | <i>(Oggetto)</i> |
| Sezione IV | Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile |
| Art. 17 | <i>(Finalità e oggetto)</i> |
| Art. 18 | <i>(Organizzazione e modalità del controllo)</i> |
| Capo IV | Controlli di terzo livello |
| Sezione I | Internal auditing |
| Art. 19 | <i>(Finalità e oggetto)</i> |
| Art. 20 | <i>(Piano di Audit interno)</i> |
| Art. 21 | <i>(Organizzazione e modalità del controllo)</i> |

Sezione II *(Monitoraggio del Sistema)*
Art. 22 *(Organizzazione e modalità del monitoraggio)*

Capo V **Disposizioni finali**
Art. 23 *(Rinvio)*

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente disciplinare regola, nel rispetto della normativa in materia di controlli, il sistema dei controlli interni del Consiglio regionale, di seguito denominato Sistema, finalizzato a:
- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza, anche contabile, dell'azione amministrativa;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - c) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - d) valutare le prestazioni del personale, con particolare riferimento alla dirigenza.
2. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano alle strutture del Consiglio regionale.

Art. 2

(Tipologie di controllo)

1. Il Sistema, in coerenza con la normativa in materia di controlli, è articolato in:
- a) Controlli di primo livello, cui appartengono i seguenti controlli continuativi e puntuali svolti nella fase preventiva della formazione dell'atto o del provvedimento:
 - 1) controllo preventivo di regolarità amministrativa;
 - 2) controllo preventivo di regolarità contabile;
 - 3) analisi dell'impatto finanziario delle proposte di legge di iniziativa consiliare;
 - 4) verifica generale degli equilibri di bilancio;
 - b) Controlli di secondo livello, cui appartengono i seguenti controlli su atti, provvedimenti, attività o processi svolti da strutture o organismi diversi da quelli che adottano l'atto o il provvedimento ovvero svolgono l'attività o il processo oggetto di controllo:
 - 1) controllo strategico;
 - 2) controllo di gestione;
 - 3) valutazione delle prestazioni del personale, con particolare riferimento alla dirigenza;
 - 4) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - 5) controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile;
 - c) Controlli di terzo livello, cui appartengono i seguenti controlli su specifiche attività o processi e sul funzionamento del Sistema svolti da organismi indipendenti:
 - 1) internal auditing;
 - 2) monitoraggio del Sistema.
2. Per la verifica generale degli equilibri di bilancio di cui al comma 1, lettera a), numero 4 si rinvia al regolamento interno di contabilità.

3. Per la valutazione delle prestazioni del personale di cui al comma 1, lettera b), numero 3 si rinvia al vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP) del Consiglio regionale.

4. Per l'attività di controllo del Comitato regionale di controllo contabile si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 70 dello Statuto e alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.

Capo II **Controlli di primo livello**

Sezione I **Controllo preventivo di regolarità amministrativa**

Art. 3 *(Finalità e oggetto)*

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto o del provvedimento.

Art. 4 *(Organizzazione e modalità del controllo)*

1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa consiste nel verificare per ogni atto o provvedimento:

- a) la conformità alla normativa generale e settoriale, agli atti amministrativi generali o di programmazione di settore, alle direttive e alle circolari interne;
- b) la correttezza e regolarità della procedura finalizzata all'adozione dello stesso;
- c) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dello stesso;
- d) la sussistenza di idonea motivazione;
- e) la coerenza con gli obiettivi complessivi e le priorità dell'amministrazione.

2. Il Segretario generale, i direttori e i dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano la regolarità amministrativa dei propri atti o provvedimenti attraverso l'adozione degli stessi.

3. Le proposte di determinazioni sono sottoposte, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, al visto del Segretario generale in ordine alla coerenza di cui alla lettera e) del comma 1.

Sezione II

Controllo preventivo di regolarità contabile

Art. 5 *(Finalità e oggetto)*

1. Il controllo di regolarità contabile verifica la legittimità e la regolarità contabile dell'azione amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto o del provvedimento avente riflessi economico-finanziari sul bilancio del Consiglio.

Art. 6 *(Organizzazione e modalità del controllo)*

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile è svolto dalla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contabilità e del regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale.

2. La struttura di cui al comma 1, con riferimento agli atti di spesa e di entrata, ricorre alle procedure di controllo di regolarità contabile di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7 *(Atti di spesa)*

1. La struttura competente in materia bilancio e ragioneria, con riferimento agli atti o provvedimenti che dispongono impegni di spesa, verifica:

- a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;
- b) la corretta imputazione al capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei conti;
- c) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
- d) la corretta applicazione della normativa in materia di riferimento.

2. In assenza di rilievi, la struttura di cui al comma 1 appone il visto di regolarità contabile sull'atto. In caso contrario, l'atto è restituito alla struttura proponente, al fine di rimuovere i rilievi segnalati.

3. La struttura di cui al comma 1 accerta, inoltre, la conformità degli atti di liquidazioni alle norme ed ai principi contabili.

4. In assenza di rilievi, la struttura di cui al comma 1 emette l'ordinativo di pagamento. In caso contrario, l'atto è restituito alla struttura proponente, al fine di rimuovere i rilievi segnalati.

Art. 8 *(Atti di entrata)*

1. La struttura competente in materia bilancio e ragioneria, con riferimento agli atti o provvedimenti da cui discendono accertamenti di entrata, verifica:

- a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'accertamento;
- b) la corretta imputazione al capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei conti;
- c) la corretta applicazione della normativa in materia di riferimento.

2. In assenza di rilievi, la struttura di cui al comma 1 appone il visto di regolarità contabile sull'atto e, conseguentemente, emette l'ordinativo di incasso.

Sezione III

Analisi dell'impatto finanziario delle proposte di legge di iniziativa consiliare

Art. 9

(Oggetto)

1. Ai sensi della l.r. 11/2020, le proposte di legge di iniziativa consiliare da cui discendono oneri a carico del bilancio regionale sono corredate di una relazione tecnica nella quale sono indicati i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 40 della medesima legge regionale e, in particolare, la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

2. La relazione di cui al comma 1 è redatta, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, della l.r. 11/2020, dalla struttura competente in materia di analisi dell'impatto finanziario delle iniziative consiliari prima dell'esame di ciascuna proposta di legge da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio, e comunque prima dell'esame da parte dell'Aula.

Capo III

Controlli di secondo livello

Sezione I

Controllo strategico

Art. 10

(Finalità e oggetto)

1. Il controllo strategico valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo strategico è lo strumento che consente all'amministrazione di rilevare, monitorare e valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi strategici predefiniti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni e gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, ponendo in evidenza gli eventuali scostamenti, le cause che hanno generato gli scostamenti medesimi e i possibili interventi correttivi.

Art. 11

(Definizione degli obiettivi strategici)

1. Il Piano triennale della prestazione e dei risultati, denominato Piano della performance, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, definisce, in coerenza con i documenti di programmazione regionale e le risorse finanziarie previste dal bilancio regionale, gli obiettivi strategici da realizzare e i relativi indicatori e target, che ne garantiscono la misurabilità e la valutazione.

Art. 12

(Organizzazione e modalità del controllo)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. 150/2009, l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, avvalendosi della struttura competente in materia e riferisce, in proposito, direttamente all'Ufficio di presidenza.

2. L'OIV, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, oltre ad avvalersi dei risultati delle rilevazioni interne, richiede, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP), al Segretario generale, ai direttori e ai dirigenti, le informazioni e i dati finalizzati a rilevare lo stato attuativo degli obiettivi strategici.

3. Gli esiti dell'attività del controllo strategico confluiscono nella Relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 150/2009, predisposta dal Segretario generale, avvalendosi della struttura competente in materia di controllo di gestione, che descrive e rappresenta i risultati raggiunti, sulla base degli obiettivi strategici e operativi definiti nel Piano della performance e quelli realmente conseguiti e rilevati dalla medesima struttura, con riferimento alle attività concluse il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Sezione II

Controllo di gestione

Art. 13

(Finalità e oggetto)

1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto costi e risultati, e lo stato di attuazione degli obiettivi definiti con il Piano della performance.

Art. 14

(Definizione degli obiettivi operativi)

1. Il Piano della performance definisce, in coerenza con i documenti di programmazione regionale e le risorse finanziarie previste dal bilancio regionale e con gli obiettivi strategici da realizzare, gli obiettivi operativi del Segretario generale, dei direttori e dei dirigenti e i relativi indicatori e target, che ne garantiscono la misurabilità e la valutazione.

2. I soggetti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal SMVP, definiscono gli obiettivi operativi dei titolari delle posizioni organizzative e, in particolare, individuano:

- a) il personale che collabora al raggiungimento degli obiettivi;
- b) le modalità attraverso le quali gli obiettivi devono essere raggiunti;
- c) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Art. 15

(Organizzazione e modalità del controllo)

1. L'attività di controllo e, in particolare la programmazione, misurazione, monitoraggio, verifica degli eventuali scostamenti e reporting, è svolta dalla struttura competente in materia di controllo di gestione.

2. La struttura di cui al comma 1 effettua, nel rispetto di quanto previsto dal SMVP, la verifica intermedia dello stato di attuazione degli obiettivi operativi contenuti nel Piano delle Performance. La struttura richiede ai soggetti di cui all'articolo 14 le informazioni e i dati finalizzati a rilevare lo stato attuativo dei rispettivi obiettivi.

3. Il controllo di gestione consiste nella rilevazione:

- a) degli indicatori e dei risultati attesi;
- b) dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati;
- c) dei dati relativi alla quantità e al valore delle risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per il conseguimento degli obiettivi programmati;
- d) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, anche in termini di costi e di ottimizzazione dei tempi dell'azione amministrativa.

4. La struttura di cui al comma 1 trasmette un report dell'attività di monitoraggio, comprensiva degli eventuali scostamenti riscontrati, al Segretario generale.

5. Il Segretario generale, i direttori e i dirigenti, sulla base delle risultanze del monitoraggio, attivano gli eventuali interventi correttivi.

6. Ai fini della verifica finale del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi, la struttura di cui al comma 1 richiede ai soggetti di cui all'articolo 14 le informazioni e i dati finalizzati alla predisposizione di un report di sintesi che riporta il confronto tra risultati a consuntivo e quelli attesi. Tale report è trasmesso al Segretario generale.

7. Le risultanze del controllo di gestione rilevano ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e di quella individuale del dirigente e del personale di categoria.

Sezione III

Controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Art. 16

(Oggetto)

1. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, Trasparenza (RPCT), avvalendosi della propria struttura, monitora lo stato di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e

degli obblighi della trasparenza, secondo le modalità previste dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) vigente.

Sezione IV **Controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile**

Art. 17 *(Finalità e oggetto)*

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile persegue le seguenti finalità:
 - a) verificare che l'attività amministrativo-contabile dell'Ente sia effettivamente improntata al rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia;
 - b) contribuire ai processi di autocorrezione, miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa.

2. Il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile può avere ad oggetto ogni tipo di atto o provvedimento di natura contabile, finanziaria ed economica, adottato dall'Ente. Tale controllo è esteso anche alle connesse procedure istruttorie.

Art. 18 *(Organizzazione e modalità del controllo)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato Collegio, svolge il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e, in particolare, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, verifica la regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica della gestione.

2. Gli esiti dell'attività del controllo di cui al comma 1 confluiscono nei rispettivi rapporti trimestrali sull'andamento della gestione dell'Ente predisposti dal Collegio. Tale rapporto può contenere anche specifiche osservazioni rivolte alle singole strutture amministrative, relative alle irregolarità eventualmente riscontrate e rilevate, nonché raccomandazioni su misure correttive da attuare.

3. Il Collegio, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 27 e 28 della l.r. 4/2013, si avvale della struttura di supporto ai fini dell'acquisizione, dell'analisi e del controllo della documentazione, delle informazioni e dei dati propedeutici al rilascio delle relative certificazioni.

Capo IV
Controlli di terzo livello

Sezione I
Internal auditing

Art. 19
(Finalità e oggetto)

1. L'Internal auditing, di seguito denominato Audit, è una funzione indipendente ed obiettiva di garanzia e supporto. Tale funzione è esercitata secondo i principi *audit* internazionalmente riconosciuti, con lo scopo di generare valore aggiunto, valutare e migliorare i processi di controllo e gestione dei rischi.

2. L'Audit è deputato a valutare e migliorare:
- a) i processi di gestione dell'attività dell'amministrazione, avanzando proposte adatte a risolvere eventuali inefficienze riscontrate;
 - b) i processi di controllo, verificando l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli di primo e secondo livello di cui ai capi II e III;
 - c) la gestione dei rischi, recependo le risultanze dell'attività svolta dal RPCT e supportando lo stesso nell'organizzazione delle fonti di rischio, nella valutazione dell'entità dell'esposizione e delle possibili conseguenze, nonché nella definizione ed implementazione di eventuali piani di azioni correttive.

3. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nonché di garantire la terzietà dell'azione di controllo, le attività di Audit devono essere improntate ai criteri di imparzialità e autonomia.

4. La pianificazione delle attività di Audit è contenuta nel Piano di Audit interno di cui all'articolo 20.

Art. 20
(Piano di Audit interno)

1. il Piano di Audit interno, di seguito denominato Piano, è predisposto dalla struttura competente in materia di Audit e adottato, entro il 31 gennaio, dall'Ufficio di presidenza, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

2. Il Piano:
- a) individua le attività di verifica e di controllo, identificando le funzioni, le attività o i processi coinvolti;
 - b) effettua una pianificazione temporale delle attività di cui alla lettera a), definendo i parametri attesi.

3. Nel Piano, oltre all'attività di cui al comma 2, sono determinate le modalità organizzative per l'implementazione del Sistema e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie.

Art. 21

(Organizzazione e modalità del controllo)

1. La funzione di Audit è svolta dalla struttura competente in materia di Audit.
2. La struttura di cui al comma 1, in relazione all'obiettivo dell'intervento revisionale ed al grado di approfondimento dell'indagine, ricorre, essenzialmente, alle seguenti tipologie di attività di Audit:
 - a) audit di conformità (*compliance audit*);
 - b) audit tecnico-operativo (*operational audit*);
 - c) audit finanziario-contabile (*financial audit*).
3. L'amministrazione, ove opportuno, può richiedere altre tipologie di audit specialistiche quali, a titolo esemplificativo, l'audit dei sistemi informativi, l'audit finalizzato all'identificazione ed alla quantificazione delle frodi.
4. La struttura di cui al comma 1 trasmette, a cadenza semestrale, al Segretario generale un rapporto sulle attività svolte. Tale rapporto:
 - a) descrive lo scopo, l'ampiezza ed i risultati dell'audit;
 - b) evidenzia i rilievi, le conclusioni e le raccomandazioni formulate a seguito dell'attività;
 - c) riporta la valutazione sul sistema di gestione e controllo dell'azione e/o del procedimento.
5. Sulla base delle risultanze dell'attività di Audit, il Segretario generale attiva gli eventuali interventi correttivi.

Sezione II

(Monitoraggio del Sistema)

Art. 22

(Organizzazione e modalità del monitoraggio)

1. Ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera a), del d.lgs. 150/2009 e 15 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale") e successive modifiche, l'OIV monitora il funzionamento complessivo del Sistema.
2. L'OIV, oltre ad avvalersi dei risultati delle rilevazioni interne, richiede alle strutture amministrative preposte ai controlli di cui all'articolo 2 le informazioni e i dati per l'espletamento dell'attività di cui al comma 1.
3. Gli esiti dell'attività di monitoraggio confluiscono nella relazione annuale sullo stato del Sistema di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), del d.lgs. 150/2009.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 23
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 286/1999, del d.lgs. 150/2009, dei decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e successive modifiche, della l.r. 11/2020 e del regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale ed alla normativa in materia.